

*Studio Legale Matrone*  
*Via S.T.E. Cirillo 3*  
*80041 – Boscoreale (NA)*  
*Tel.Fax, 081-181.77.360*  
*pec:ippolito.matrone@forotorre.it*

Spett.le Ministero dell'Interno

In persona del Ministro p.t.

Pec: [gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

[mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it](mailto:mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it)

[dipps.3331.uc@pecps.interno.it](mailto:dipps.3331.uc@pecps.interno.it)

[dipps.33b.1851agenti.rm@pecps.interno.it](mailto:dipps.33b.1851agenti.rm@pecps.interno.it)

[dipps.333a.uc@pecps.interno.it](mailto:dipps.333a.uc@pecps.interno.it)

Oggetto: Rando Antonio c/ Ministero dell'Interno ricorso RG 7326/2019 Tar Lazio Roma. Richiesta di notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato in base all'ordinanza n°5125/2020 del 14.05.2020 Tar Lazio Roma, Sezione I Quater.

Nell'interesse del sig. **Rando Antonio**, nato a Lacco Ameno (NA) il 13/08/1991 (C.F.: RNDNTN91M13E396V) rapp.to e difeso dall'avv. Ippolito Matrone (C.F.: MTR PLT 81R22 G813V), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge relative al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. [ippolito.matrone@forotorre.it](mailto:ippolito.matrone@forotorre.it). e/o al numero di fax 081-181.77.360

### **CONTRO**

- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via Portoghesi n°12;

### **avverso e per l'annullamento**

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1851

- allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40;
- Del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché, specificatamente, degli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al predetto decreto;
  - Del decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
  - di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
- Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dell'elenco aspiranti da avviare al corso di formazione, costituente graduatoria definitiva, del concorso in esame, pubblicato in data 24.08.2019
  - di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

#### **PREMESSO CHE**

- 1) L'odierno ricorrente partecipava al concorso pubblico di cui all'oggetto, dal quale veniva escluso per l'avvenuta modifica dei requisiti concorsuali in merito ad età anagrafica e titolo di studio,

verificatasi nelle more dello svolgimento delle prove selettive, e non previsti all'epoca della pubblicazione del bando.

- 2) Con ricorso iscritto al numero di RG 7326 del 2019, parte ricorrente impugnava siffatta esclusione, adducendo, in estrema sintesi: a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del bando di concorso n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40, posto che la P.A. ha fatto applicazione di requisiti non previsti nella lex specialis; b) Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Difetto assoluto del presupposto. Disparità di trattamento ed illogicità manifesta, stante l'applicazione retroattiva di nuovi requisiti ad un bando pubblicato in precedenza; c) violazione del principio di ragionevolezza, nonché dell'art. 11 delle Preleggi con riferimento al divieto di applicazione retroattiva di una disposizione.
- 3) Che, con ordinanza n. 4652 del 2019, il Tar Roma accoglieva la domanda cautelare del ricorrente, disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982.
- 4) Contestualmente l'adito Tar ordinava a parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio con notifica del gravame per pubblici reclami.
- 5) Ed invero, in data 03.08.2019, parte ricorrente, in esecuzione della sopra indicata ordinanza cautelare e tenuto conto dell'elevato numero di contraddittori necessari, provvedeva alla notifica per pubblici reclami attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi dell'ordinanza cautelare n. 4652 del 2019 (n.r.g. 7326/2019).
- 6) Nelle more del procedimento, parte ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti notificato all'Amministrazione resistente e ad un controinteressato, impugnava il Decreto del Capo della Polizia di Stato n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019 concernente

l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019.

Nello specifico, parte ricorrente con i motivi aggiunti al ricorso impugnava il decreto contenente l'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione, costituente graduatoria definitiva del concorso in esame.

- 7) Ebbene, il Tar Lazio con ordinanza collegiale n. 5225/2020 del 14.05.2020 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti candidati ammessi al corso di formazione di cui all'elenco allegato al decreto del 12 agosto 2019.
- 8) Il G.A. autorizzava altresì parte ricorrente alla notifica per pubblici reclami mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di un sunto dell'intero gravame, degli estremi della presente ordinanza, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati.

A tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento.

Tutto ciò premesso il sig. **Rando Antonio**, come sopra identificato, difeso e domiciliato

#### **RICHIEDE**

Alla Ecc.ma S.V., in esecuzione della sopraindicata ordinanza, la notifica per pubblici proclami della presente istanza (all. 1), del ricorso introduttivo (all. 2), dell'ordinanza Tar n. 4652 del 2019 (all.3), dei motivi aggiunti (all.4), dell'elenco dei soggetti ammessi al corso di formazione destinatari della notifica per pubblici reclami (all.5), del decreto del capo della Polizia di Stato del 12 agosto 2019 (all.6), dell'ordinanza Tar n. 5125/2020 del 14.05.2020 (all.7), quivi allegati, sul sito web della Polizia

di Stato nei confronti soggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2 di cui al decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019.

Si richiede, altresì, attestazione di avvenuta pubblicazione della notifica, stante l'obbligo per la parte ricorrente del deposito di siffatto incumbente innanzi al G.A.

Boscovale, Roma, lì 03.06.2020

S.I.

*avv. Ippolito Matrone*